

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Regione Piemonte - Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 10/06/88

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Art. 3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Art. 4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Art. 5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 6

Il gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 8

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell' art. 11 del D.L. 159/84, convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della protezione civile;
- d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso della spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore..

Art. 9

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona la appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo ed, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.